

R.G. n. 54/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. **54/2023**

tra

NICOLA STABILI

RICORRENTE

e

INPS

RESISTENTE

Oggi **18 settembre 2024**, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. SCRIVANO FRANCESCO per parte ricorrente NICOLA STABILI.

Nonché, per parte resistente INPS, l'avv. CASCIO ESTER.

I procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa

Il Giudice

all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.

il giudice

Leonardo Pucci



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 54/2023 promossa da:

STABILI NICOLA (cf: STBNCL72L20A944Q)

Rappresentata e difesa dall'Avv. SCRIVANO FRANCESCO

PARTE RICORRENTE

contro

INPS (cf/PI: 80078750587)

Rappresentata e difesa dall'Avv. CASCIO ESTER

PARTE RESISTENTE

Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- L'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisca a somme dovute a titolo di contributi gestione commercianti per il periodo dal 1/2014 al 12/2014, oltre le relative somme accessorie, richiesti dall'INPS sulla base del presupposto -così esplicitato dall'Istituto in occasione della presente causa- che vi fossero omissioni nel versamento degli importi relativi, derivanti dall'accertamento sui redditi effettuato dall'Agenzia delle Entrate.

2- Parte opponente eccepisce alcune irregolarità formali dell'atto (mancata sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario, genericità della motivazione), la violazione del disposto di cui all'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, nel merito, in via pregiudiziale, eccepisce la prescrizione del credito richiesto con l'avviso e, di seguito, l'infondatezza della pretesa contributiva, in quanto parimenti infondato sarebbe l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate circa la sussistenza di un maggior reddito.

Per quanto concerne le eccezioni preliminari, le stesse non possono essere condivise, in quanto da un lato non siamo in presenza di vizi che determinano l'illegittimità dell'atto, dall'altro l'avviso di addebito contiene tutti gli elementi previsti dalla normativa di settore per la sua completezza e validità.

Per quanto concerne l'art. 24 del D.Lgs. 46/1999, a prescindere dal fatto che tale norma non andrebbe ad incidere sulla sussistenza del credito contributivo, ma soltanto sulla sua richiedibilità tramite procedure esecutive, con la conseguenza che, in giudizio, comunque andrebbe accertata la sussistenza delle poste eventualmente dovute, nel caso di specie è intervenuta una pronuncia (esecutiva) della commissione tributaria provinciale (cfr., doc. 3, fasc. INPS), confermativa dell'accertamento a monte, circostanza che rende non operativa la norma suddetta.

3- L'eccezione di prescrizione non pare fondata.

Infatti, il primo atto utile ad interrompere il termine di prescrizione presente in atti non può essere individuato nell'avviso di addebito impugnato (del dicembre 2022, cfr., doc. 1, fasc. ricorrente), quanto, piuttosto, la notifica nel maggio 2019 dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, con il quale l'organo ministeriale decentrato verificava l'esistenza di redditi superiori in capo al ricorrente (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente).

Infatti, anche se il suddetto accertamento non è stato redatto dall'Istituto resistente, che in questa sede ha la veste di creditore contributivo, risulta superata la previgente ricostruzione giurisprudenziale, tendente a ritenere che un simile atto non potesse avere valido effetto interruttivo secondo gli ordinari principi in tema di prescrizione (cfr., Cassazione civile sez. lav., 17 dicembre 2008 n. 29479: *«Con riguardo alla disciplina introdotta dalla legge n. 335 del 1995, che riduce a cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1996, il termine di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti, non sono idonee a determinare l'applicabilità del termine lungo di prescrizione né la denuncia del lavoratore presentata ad un soggetto diverso*

dall'istituto previdenziale creditore (quale la denuncia all'Ispettorato del lavoro) né gli atti di iniziativa presi da soggetti diversi dall'ente previdenziale (quali il verbale amministrativo dell'Ispettorato del lavoro contenente la contestazione dell'omissione contributiva o, come nella specie, la lettera di diffida dell'Ispettorato del lavoro per la regolarizzazione del lavoratore)»;

Cassazione civile, sez. lav., 31/07/2009, n. 17849: *«In tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza ed assistenza sociale obbligatorie, l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi; il secondo, costituisce un atto posto in essere da un soggetto, l'Ispettorato del lavoro, diverso dall'Ente impositore. Ne consegue che i predetti atti, non integrando i presupposti di cui all'art. 3, comma 10, della legge n. 335 del 1995, non determinano la perdurante applicabilità del termine decennale di prescrizione, né della sospensione triennale della prescrizione medesima già prevista dall'art. 2, comma diciannovesimo, d.l. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983»).*

Alla luce dei recenti arresti, infatti, (cfr., per il merito, Corte appello Bari, sez. lav., 22/03/2019, n. 133: *«In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell' art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell' art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS»;* **per il giudizio di legittimità, Cassazione civile, sez. lav., 31/08/2020, n. 18140:** *«In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell' art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, all'esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi previdenziali compiuto dalla Guardia di Finanza – che, ai sensi dell' art. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973, coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette – costituisce idoneo*

atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS»), nel momento in cui l'accertamento è unificato, lo stesso vale ad interrompere la prescrizione alla stessa stregua di qualsiasi accertamento su debiti contributivi (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 17/08/2022, n. 24858: «Il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute»).

4- Per il resto, nel merito, come visto, il potere impositivo dell'Istituto convenuto è originato da un accertamento dell'Agenzia dell'Entrate, in forza del quale è stato quantificato un reddito superiore in relazione all'anno 2014.

Si deve, sul punto, osservare innanzitutto che, laddove l'INPS individui quale presupposto contributivo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle giornate lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista assicurativo ha l'onere di fornire la prova (essendo il ricorrente in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa omessa contribuzione.

Sul punto non sarebbe sufficiente fare mero riferimento ad un accertamento svolto da un Ente diverso nelle ipotesi in cui detto accertamento non sia definitivo, dovendo, in altre parole, INPS operare uno sforzo autonomo, almeno a livello probatorio in giudizio, circa l'effettività dell'evasione reddituale del ricorrente.

Nel caso di specie, da un lato l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha già ricevuto una conferma, seppur non definitiva, attraverso la pronuncia della Commissione Tributaria provinciale (cfr., doc. 3, fasc. INPS citato).

Dall'altro lato, INPS ha specificato come gli importi maggiori accertati in capo al ricorrente dall'Agenzia delle Entrate fossero derivanti da un elemento di fatto certo, quello relativo ai chilometri percorsi dal mezzo di servizio, che presentano una sensibile discrasia tra quanto dichiarato e quanto emerso dalle schede carburanti.

In questo contesto, considerando l'attività che il ricorrente svolgeva (servizio di trasporto NCC), sussiste sicuramente quel dato oggettivo che giustifica l'accertamento del maggior reddito, accertamento, peraltro, condotto in maniera chiara, lineare e, sicuramente, con prudente livellamento a favore del contribuente.

Quest'ultimo avrebbe dovuto, a questo punto, allegare e poi dimostrare circostanze tali da confutare, in via fattuale, i risultati dell'accertamento.

Mancando prove in tal senso, il ricorso non può trovare accoglimento.

5- Infine, durante il giudizio, parte ricorrente ha allegato di aver aderito alla rottamazione del credito tributario, ma in mancanza di una prova specifica, non è possibile ritenere che tale circostanza, anche ammettendola, possa avere una rilevanza rispetto ai contributi, che, in ogni modo, non risultano comunque versati nemmeno in relazione al minor importo.

Ne deriva che la questione relativa avrà un suo rilievo solo in fase esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del mancato svolgimento della fase istruttoria.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.,

A) Respinge il ricorso;

B) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, in complessivi euro 1.600,00 oltre accessori se dovuti.

Bologna il 18/09/2024

Il Giudice

Leonardo Pucci